

**IN QUESTO NUMERO**

1. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2009.**
2. **Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2009.**
3. **Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2011.**
4. **I.N.P.S. - istruzioni per esonero contributivo per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni.**
5. **Tecniche di distribuzione degli effluenti ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell'aria – precisazioni dalla Regione.**
6. **DL 146 - il Governo modifica le norme sulla tutela della Sicurezza del Lavoro.**
7. **Prelazione dell'affittuario uscente: interessante sentenza della Cassazione.**
8. **.Offerta soggiorno cure termali Hotel Terme Marconi ANPA provinciali.**

\*\*\*\*\*



**1) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2009.**

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2009. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2021**.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

**2) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2009.**

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2010 (anno imposta 2009).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2021**.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

### **3) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2011.**

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2011. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2021**.

(G. Sacquegna)

\*\*\*\*\*

### **4) I.N.P.S. - istruzioni per esonero contributivo per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni.**

Dopo innumerevoli peripezie "burocratiche" e passaggi istituzionali) l'INPS ha recentemente pubblicato le istruzioni applicative ed utili per la gestione amministrativa degli adempimenti previdenziali in vista della pur meritoria agevolazione all'assunzione di giovani, ciò in relazione all'esonero dei contributi INPS posti a carico del datore di lavoro. Il beneficio, come si ricorderà, era stato introdotto con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 10-15, legge n. 178/2021) ed è riconosciuto per le assunzioni di soggetti con età inferiore a 36 anni e con contratto a tempo indeterminato (oggi a tutele crescenti ex art. 1 D.Lgs n. 23 del 4 marzo 2015 cd. Jobs act), assunzioni concretizzatesi nel periodo 2021 - 2022.

L'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si ricollega idealmente alla analoga provvidenza sancita in precedenza dall'art. 1, c. 100-105 e 107, della legge n. 205/2017.

Le istruzioni operative sono oggi fornite sulla base del messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021 e sono applicabile ai rapporti di lavoro statuiti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 in quanto la misura è stata approvata, dalla Commissione europea per il solo corrente anno nell'ambito del "Quadro temporaneo" aiuti COVID (approvazione del 16 settembre 2021). Per il prossimo anno si dovranno necessariamente reiterare le procedure autorizzative, dovendosi poi rinnovare le istruzioni INPS, sulla base delle decisioni comunitarie; non appare questo certo un modello di euro-efficienza amministrativa, ma tanto è!. In precedenza, e nelle more, l'Istituto aveva provvisoriamente fornito istruzioni operative per i datori di lavoro con circolare n. 56 del 12 aprile 2021.

Il beneficio compete, in via ordinaria, per 36 mesi ed è pari al 100% dei contributi INPS - CAU (previdenziali) posti dalla legge a carico dell'azienda datrice; è previsto anche un tetto all'esenzione dal pagamento che è fissato (nel massimo) sull'importo di € 6.000 per anno. Il beneficio compete non solo per le nuove assunzioni ma altresì si applica alla trasformazione dei sussistenti pregressi rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.



Ancora migliorative le condizioni previste per le aziende agricole che si collocano nell'ambito delle regioni svantaggiate del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); in questa fattispecie alle aziende datrici che concretizzano assunzioni in una sede o in una unità produttiva collocata nelle predette regioni, il beneficio si applica per 48 mesi.

In generale il beneficio contributivo è comunque previsto per soggetti privati datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, con esclusione del lavoro domestico e dell'apprendistato. La norma prevede alcune regole di incumulabilità specifiche (es. riduzione contributiva per i dipendenti operanti in territori montani o nelle zone svantaggiate, incentivo a favore dell'impiego di donne disoccupate da almeno 24 mesi o senza lavoro da almeno 6 mesi se appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni e analoghe forme agevolative per il personale femminile, la decontribuzione sud) ed in generale è incumulabile con tutti gli esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento vigenti ovviamente per il periodo di applicazione degli stessi. La norma subordina la fruizione del beneficio da parte del datore di lavoro ad alcuni requisiti di accesso (possesso del DURC, assenza di comportamenti sanzionati relativamente al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; applicazione dei contratti collettivi nazionali o, se esistenti, regionali, territoriali o aziendali, semprechè sottoscritti dalle sigle sindacali - datoriali e dei lavoratori - più rappresentative). Ancora l'accesso al beneficio è vincolato ad alcune ulteriori limitazioni; ad esempio si prevede che il dipendente interessato all'avviamento non debba essere stato occupato in passato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; sul punto opportunamente l'INPS precisa che precedenti rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente ovvero di lavoro domestico (a tempo indeterminato) consentono il riconoscimento dell'esonero contributivo. Nemmeno ostativi sono pregressi rapporti a termine, rapporti libero-professionali, attività svolte in regime di lavoro autonomo. Non può avere il beneficio chi invece ha lavorato (a tempo indeterminato) in regime di somministrazione.

Nel messaggio n. 3389/2021 l'INPS determina le modalità di applicazione dello sgravio avuto riguardo alle aziende che utilizzano il sistema Uniemens (impiegati agricoli) nonché per i datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens-Posagri (operai agricoli). Le aziende interessate per accedere all'esonero dovranno indicare, con il flusso Uniemens e Uniemens-Posagri relativo al mese di settembre 2021, i rapporti dei lavoratori ai quali compete l'esonero, poiché a questi l'Istituto assegnerà specifici codici.

Il messaggio INPS, come era naturale dovendosi superare il regime transitorio, chiarisce anche le modalità concrete per consentire, alle aziende interessate, il recupero dell'esonero per le mensilità relative ai mesi dal gennaio 2021, per i datori di lavoro che utilizzano il sistema di denuncia contributiva "Uniemens" (di fatto per le figure impiegatizie e simili) il recupero sarà effettuato solo ed unicamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021; per i datori di lavoro che utilizzano il sistema "Uniemens-Posagri" (per le figure operaie) il recupero verrà con la predisposizione in denuncia di un apposito flusso di variazione da completare entro il mese di febbraio 2022, avuto quindi riguardo per i flussi relativi al IV trimestre 2021.

(M.Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## **5) Tecniche di distribuzione degli effluenti ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell'aria – precisazioni dalla Regione.**

Ricordiamo che le disposizioni per la tutela della qualità dell'aria in vigore prevedono, dal 1° ottobre al 30 aprile in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero del PM10, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.



La misura emergenziale è stabilita dalle seguenti deliberazioni di Giunta DGR 1412/2017, "iv. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. **Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo**"; DGR 33/2021, "g) estensione dell'applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo".

La Regione con circolare esplicativa chiarisce che le tecniche di spandimento ammesse, assimilabili a quelle citate per contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:

- **Fertirrigazione con liquami diluiti** (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
- **Spandimento a bande**, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpata metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
- Su colture in atto, inclusi i prati, **iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi**, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all'interno dei solchi;
- **Iniezione diretta a solchi chiusi** a profondità superiore ai 10 cm.

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

## 6) DL 146 - il Governo modifica le norme sulla tutela della Sicurezza del Lavoro.

Il recente decreto-legge (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146), adottato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre u.s. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021) ha modificato, con entrata in vigore dal 22 ottobre 2021, in più punti la normativa previgente, come disciplinata dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro).

L'art. 13 del decreto-legge modifica sostanzialmente il precedente art. 14 del TU; inasprite le sanzioni, previste nuove regole per la sospensione delle attività imprenditoriali, aumentati i poteri di coordinamento sistemico ed il ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, prevista l'assunzione di 1.024 nuovi ispettori del lavoro.



Il decreto-legge, in particolare, prevede un rafforzato potere di sospensione, non più facoltativo e discrezionale, correlato alle due esigenze fondative indicate dalla norma al fine cioè di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare.

In caso di lavoro nero, la sospensione è adottata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro quando durante l'accesso ispettivo sia verificato come almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano occupati senza la necessaria preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavoro (nel vigente testo il limite era fissato al 20%). La sospensione, che non si applica se in azienda vi è un solo occupato irregolare, si perfeziona dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo al provvedimento.

La sospensione opera altresì quando nel corso della visita ispettiva siano accertate violazioni gravi (da individuare con apposito futuro decreto ministeriale) in materia di salute e sicurezza senza più i vincoli di "reiterazione" in precedenza previsti, essendo quindi sufficiente, per la sospensione delle attività aziendali, una sola violazione, seppur grave.

Nelle more della adozione del precitato provvedimento ministeriale e per consentirne la immediata applicabilità vengono definite alcune violazioni già utili per la sospensione dell'attività dell'impresa:

- a) relativamente ai rischi di valenza generale (in genere formali e documentali) la nuova regola stabilisce la sospensione quando sia verificata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del Piano Emergenza e di evacuazione, la omessa formazione ed addestramento del personale, la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione e la omessa nomina del relativo responsabile e la mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) così come la omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- b) relativamente al rischio di caduta dall'alto si prevede la sospensione delle attività aziendali in caso di mancata fornitura ai dipendenti, da parte dell'imprenditore, dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto e la mancanza di protezioni verso il vuoto;
- c) in merito al rischio di seppellimento, l'impresa è sanzionata quando omette di applicare le armature di sostegno, salve diverse prescrizioni specifiche per il luogo della prestazione;
- d) in ordine al rischio di elettrocuzione espongono alla sospensione i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni aziendali idonee per la protezione dei lavoratori, quando si constata la presenza di conduttori nudi in tensione ed in assenza di disposizioni protettive nonché se si verifica l'omissione nelle misure prevenzionali contro i contatti diretti ed indiretti (es. impianto di terra).

La sospensione per i motivi legati alla sicurezza del lavoro si applica per le parti dell'attività aziendale per le quali si sono riscontrate le omissioni e le violazioni nonché quando le attività sono svolte da lavoratori privi di formazione ed addestramento o privi dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

La norma prevede poi la facoltà dell'I.N.L. (analogamente a quanto già previsto per i servizi prevenzionali e ispettivi delle ASL) di impartire opportune disposizioni in tema di sicurezza, attraverso "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro".

Il decreto conferma i poteri in materia assegnati ai Vigili del Fuoco ed ai servizi ispettivi dell'A.S.L.. Mutate anche le regole in materia di revoca della sospensione.

L'Ispettorato può, infatti, previa istanza del datore di lavoro cui si applica la sospensione, disporre la revoca del provvedimento di sospensione.

La revoca è ammissibile quanto viene comprovata la regolarizzazione dei lavoratori non correttamente e tempestivamente assunti e quindi presenti in azienda in "nero", nonché qualora sia accertato - rispetto alle questioni di sicurezza e igiene del lavoro - il ripristino delle regolari condizioni di lavoro; la revoca del provvedimento di sospensione è possibile anche quando, in sede di verifica ispettiva, è riscontrata la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni delle norme poste a presidio e tutela della sicurezza del lavoro.

Onde ottenere la revoca della sospensione la norma prevede il pagamento di somme sanzionatorie:

- a) in caso di sospensione per presenza di lavoro "in nero" l'azienda deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori ovvero fino a 5.000 euro se i lavoratori in nero sono più di cinque;
- b) per le violazioni in materia di salute e sicurezza la somma sanzionatoria è variabile in relazione alla gravità, tre le soglie pecuniarie (v. al riguardo la tabella sotto riprodotta), euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 l'importo deve essere corrisposto per ciascun lavoratore interessato alle violazioni.

Le sanzioni viste si aggiungono a tutte le diverse ed ulteriori sanzioni amministrative, civili e previdenziali, previste dalla legislazione del lavoro.

In caso di recidiva, la somma è raddoppiata; prevista comunque la possibilità, per il datore, di pagare le sanzioni in forma rateale; possibile anche il ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni dall'accertamento.

Il decreto punisce poi il datore inadempiente che non rispetti il provvedimento di sospensione con sanzioni penali e precisamente prevedendosi:

- a) l'arresto fino a sei mesi in caso di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per i casi di sospensione per lavoro irregolare;
- c) previsto anche il divieto di intrattenere rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, con contestuale comunicazione all' ANAC.

Per i lavoratori dipendenti o autonomi, se genitori di minori di 14 anni, si prevede (art. 9) un congedo qualora sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena se disposta dall' autorità.

Ancora previsto (art. 10) un aiuto per i lavoratori già dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria, rifinanziata (art. 11) ulteriormente la Cassa Integrazione in favore dei datori di lavoro che sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi correlati al COVID-19; infine stanziata, per il 2021, la ulteriore somma di 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza (art. 11, comma 13) in aggiunta a quanto disposto dal D.L. n.4/2019 (art. 12, comma 1) e s.m.i..

Il decreto (art. 13) prevede poi il potenziamento della banca dati dell'INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), definendo regole per la condivisione e l'accesso alle banche dati, implementando una sezione dedicata alle sanzioni elevate alle aziende nel contesto della vigilanza ispettiva resa sui luoghi di lavoro; la norma prevede poi obblighi informativi a carico dell'INAIL che avrà l'onere di comunicare alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati concernenti le aziende assicurate e gli infortuni denunciati.

Il corposo decreto legge comprende, sempre ai fini della attenuazione delle conseguenze della emergenza dovuta al Covid-19, numerose disposizioni in materia fiscale (differimento dei termini di pagamento delle cartelle rottamazione-ter e saldo e stralcio, allungamento del termine per l'adempimento spontaneo, piani di rateizzazione agevolati, in materia di crediti di imposta e patent box), rinnovato, per il 2021, il finanziamento per il c.d. Ecobonus auto elettriche, allo scopo di favorire il rinnovo del parco auto.

Il decreto ancora disciplina il rifinanziamento delle misure inerenti la equiparazione alla malattia del periodo di quarantena connessa al Covid 19.

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



### 7) Prelazione dell'affittuario uscente: interessante sentenza della Cassazione

Come è noto, l'art. 4 bis della legge 203/82 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228) prevede, in favore dell'affittuario, il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.

L'articolato è alquanto complesso e bizantino, essendo – di fatto – l'assemblaggio di spunti normativi distonici ispirati alle regole delle locazioni urbane (art. 40, L. 392/1978) e della prelazione agraria in caso di acquisto di terreni (art. 8, l. 590/1965).

Scarse le pronunzie giurisprudenziali in merito.

Rilevante la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25351 del 20 settembre 2021.

#### BOX

L'art. 4 bis si compone di 4 commi.

Al **comma 1** si prevede l'obbligo, in capo al locatore, di comunicare al conduttore (uscente) *“le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza”*. Secondo la Corte, il legislatore ha contenuto l'obbligo di comunicazione da parte del locatore entro un preciso limite temporale, per cui soltanto chi ha inviato un'offerta al locatore fino a quella data sarà destinato a soccombere rispetto al diritto di prelazione eventualmente esercitato dal precedente affittuario conduttore; in sostanza tutte le proposte che pervengano al locatore a partire dal novantesimo giorno antecedente la scadenza in poi, cioè fino all'ultimo giorno prima della scadenza contrattuale, non devono essere comunicate dal locatore al conduttore; e che rispetto alle proposte contrattuali pervenute al concedente dal novantesimo giorno anteriore alla scadenza in avanti il conduttore non potrà esercitare il diritto di prelazione, posto che il locatore non è tenuto a darne notizia.

Il **comma 2** esclude l'obbligo di comunicazione quando il conduttore *“abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto”* e nei casi di cessazione del rapporto *“per grave inadempienza o recesso del conduttore”*.

Il **comma 3** prevede un meccanismo diverso da quello contenuto nell'art. 8 della L. 590/1965; l'art. 4 bis, infatti, sancisce che il conduttore *“ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”*. Nella prelazione agraria quindi è il venditore che fa l'offerta mentre l'art. 4 bis prevede che sia il conduttore ad *“offrire”* condizioni uguali a quelle allo stesso comunicate. Sul punto la Cassazione rileva come la legge non chiarisca quali conseguenze si verifichino se il locatore, ricevute l'offerta da parte del conduttore, si rifiuti di sottoscrivere il contratto o, più semplicemente, lasci cade l'offerta rimanendo in silenzio.

Il **comma 4** assimila la fattispecie (nel caso di nuovo affitto) a quella propria della prelazione agraria in caso di compravendita, determinandosi anche in questa ipotesi una sostituzione *“ex lege”* di un contraente (il vecchio affittuario) che ha esercitato il diritto di prelazione, preferito ad un altro (quello individuato dal locatore).

Consta sul tema un unico precedente, peraltro conforme (Sentenza Cassazione n. 10818/2004). Secondo la sentenza della Corte di Cassazione le tre condizioni previste dall'art. 4 bis devono, in ultima analisi, coesistere nel loro insieme affinché possa essere riconosciuto il diritto di prelazione al precedente conduttore.

Occorre, cioè, che il "proprietario fondiario concedente: a) abbia ricevuto offerte di affitto da parte di terzi;

b) non abbia comunicato all'affittuario, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, le offerte ricevute; c) abbia concesso il fondo in affitto a terzi entro i sei mesi dalla scadenza del contratto".

Ad avviso della Cassazione, risultando il diritto di prelazione una limitazione della libertà legale di contrarre, è il titolare di questo a dover dimostrare l'esistenza delle condizioni di legge (la parte affittuaria uscente). Se l'onere di provare l'esistenza di una trattativa non comunicata non ricadesse sul conduttore, si arriverebbe alla conclusione che il comma 1 dell'art. 4 bis sarebbe inutile, nel senso che il fatto puro e semplice dell'intervenuta stipula di un contratto di affitto con un altro soggetto entro i sei mesi dalla conclusione del precedente darebbe diritto all'esercizio della prelazione, senza contare l'evidente disarmonia che si verrebbe a creare nel momento in cui si sostenesse che il proprietario locatore è onerato della prova di non aver ricevuto alcuna offerta nel periodo che termina novanta giorni prima della scadenza del precedente contratto di affitto.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## 8) Offerta soggiorno cure termali Hotel Terme Marconi ANPA provinciali. MONTEGROTTO TERME 07-14/11/2021.



Si comunica che **dal 07 al 14 novembre 2021**, si terrà un **soggiorno per cure termali a Montegrotto Terme** presso l'hotel Marconi, che è convenzionato con **ANPA Confagricoltura**.

L'invito al soggiorno è rivolto ai pensionati di Confagricoltura e ai simpatizzanti.

Le condizioni economiche del soggiorno sono le seguenti:

- camera doppia al giorno a persona € 54;
- camera singola al giorno a persona € 64 (più tassa di soggiorno € 1,50 a persona, valida per i primi 7 gg).

Il prezzo sopra indicato comprende il trattamento di pensione completa, acqua e vino della casa, accesso alle piscine termali con dotazione di accappatoio e telo.

Il viaggio è a carico dei singoli partecipanti.

Gli interessati a partecipare al soggiorno devono telefonare alla sede di Confagricoltura delle relative Province di Residenza.

Lo scopo è formare una lista di partecipanti per ogni provincia e spedirla a Sivieri Carlo tramite chiamata 3355491329 o e-mail [siviericarlo@gmail.com](mailto:siviericarlo@gmail.com)

Il termine ultimo per aggiungersi alla prenotazione e di conseguenza partecipare al soggiorno è il giorno **Giovedì 04/11/2021 e non oltre**.

### I documenti necessari per la partecipazione al soggiorno sono i seguenti:

- Carta d'identità valida
- Green Pass (documento di avvenuta vaccinazione)
- Esito negativo del tampone fatto ogni 48 ore (in assenza di Green Pass)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice <b>Confagricoltura Bologna</b> - Unione Prov. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Questa testata è associata a  Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna/">www.confagricoltura.org/bologna/</a>	